



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE I CIVILE

Il g.d. dott. Bruno Malagoli,

Visti gli artt. 67, 68, 69 e 70 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14);

Esaminata la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata in data 17 dicembre 2025 dalla Sig.ra **Maria Dolores Arba**, nata a San Basilio (SU) il 18.10.1973, C.F. RBAMDL73R58H766H, residente a San Basilio (SU), via Solomardi n. 21, rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziano Tatti del Foro di Cagliari;

Visto il provvedimento OCC n. 287/2025 del 18.12.2025 con cui il Referente dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC di Cagliari ha nominato quale Gestore della Crisi la Dott.ssa Danila Meloni, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cagliari al n. 420/A;

Esaminata la relazione particolareggiata depositata dalla Dott.ssa Danila Meloni ai sensi dell'art. 68, comma 2, CCII;

Esaminato il piano di ristrutturazione dei debiti e tutta la documentazione depositata a corredo della domanda;

RILEVATO CHE

1. Sussistono i presupposti soggettivi di ammissibilità:

- La ricorrente è qualificabile come "consumatore" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), CCII, in quanto persona fisica che ha contratto le obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
- La ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, risultando nella perdurante impossibilità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;
- Non ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 69, comma 1, CCII, e in particolare:
 - il debitore non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda;
 - il debitore non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
 - il debitore non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, come risulta dalla relazione dell'OCC;

2. Il piano è corredato della documentazione prescritta:

Ai sensi dell'art. 67, comma 2, CCII, la domanda risulta corredata di:

a) Elenco di tutti i creditori con indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione:

- Crediti prededucibili: € 4.115,93 (compensi OCC e assistenza legale, spese di registrazione)
- Crediti chirografari: € 56.687,30 (Findomestic Banca S.p.A., ING Bank N.V., Sella Personal Credit S.p.A.)
- Agenzia Entrate Riscossione: € 2,14
- Esposizione debitoria complessiva: € 60.805,37

b) Composizione e consistenza del patrimonio:

- Quota di 1/8 di bene immobile sito in San Basilio (SU), via Solomardi n. 29, censito al N.C.E.U. al Fg. 9, mapp. 1238, sub 1 e 2, con valore stimato della quota pari a circa € 18.406,25, ma di fatto priva di valore di realizzo per comproprietà, occupazione da parte di familiari e assenza di mercato;
- Assenza di beni mobili registrati;

c) Atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni: nessuno;

d) Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (2021, 2022, 2023);

e) Profilo reddituale e spese familiari:

- Reddito medio mensile netto: € 1.700,00
- Spese necessarie al mantenimento del nucleo familiare: € 1.261,00/mese
- Composizione nucleo familiare: 1 persona (debitore vive sola)

3. La relazione dell'OCC contiene gli elementi prescritti:

La relazione particolareggiata depositata dalla Dott.ssa Danila Meloni ai sensi dell'art. 68, comma 2, CCII, contiene:

a) Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore: l'OCC attesta che l'indebitamento deriva essenzialmente da: - malattia e decesso della madre vedova (avvenuto nel 2022), che hanno richiesto un significativo sostegno finanziario; - necessità di far fronte a ordinarie esigenze di vita e di consolidamento di precedenti passività; - la ricorrente ha sempre onorato con puntualità le rate dei finanziamenti fino a quando le è stato materialmente possibile.

L'OCC conclude che la situazione di sovraindebitamento non è stata determinata con colpa grave, malafede o frode.

b) Esposizione delle ragioni dell'incapacità di adempiere: La ricorrente non è in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte in quanto: - il carico debitorio mensile (rate per € 1.180,99) eccede la capacità di reddito disponibile; - il reddito percepito, dedotte le spese necessarie al mantenimento dignitoso (€ 1.261,00), non consente la regolare restituzione di tutti i debiti assunti; -

l'assunzione di obbligazioni sproporzionate non è stata colposamente causata dal debitore ma da eventi impreveduti legati alla malattia della madre.

c) Valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione: l'OCC in proposito attesta che: - la documentazione depositata è completa e conforme a quanto previsto dall'art. 67, comma 2, CCII; - le indagini ricognitive condotte (visure catastali, circolarizzazione delle posizioni debitorie, analisi buste paga e certificazioni uniche) confermano l'attendibilità della documentazione prodotta.

d) Indicazione presunta dei costi della procedura: i costi complessivi della procedura ammontano a € 4.115,93, così ripartiti: - Compenso OCC (Dott.ssa Danila Meloni): € 2.719,53 (onorario, cassa previdenza e IVA); - Compenso legale (Avv. Tiziano Tatti): € 1.196,00; - Spese registrazione sentenza: € 200,00

e) Valutazione sul merito creditizio: ai sensi dell'art. 68, comma 3, CCII, l'OCC attesta che: - a partire dal 2019 gli istituti di credito non hanno rispettato il merito creditizio del debitore; - i finanziamenti sono stati concessi pur in assenza di reddito disponibile al netto delle spese necessarie a mantenere un dignitoso tenore di vita (rapporto rata/reddito del 69,47%); - tale circostanza rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 69, comma 2, CCII, in quanto i creditori che hanno colpevolmente determinato l'aggravamento dell'indebitamento non potranno presentare opposizione o reclamo in sede di omologa.

4. Il piano proposto è giuridicamente ammissibile:

Il piano di ristrutturazione prevede:

- Modalità di soddisfacimento: versamento di una quota del reddito mensile per 48 mesi (4 anni), per un attivo complessivo di € 21.272,00;
- Ripartizione delle risorse:
 - Crediti prededucibili: soddisfacimento al 100% (€ 4.115,93)
 - Crediti chirografari: soddisfacimento al 30,26% (€ 17.156,47 su € 56.687,30)
- Non sono presenti crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca;
- Il piano non prevede la liquidazione della quota di comproprietà immobiliare, in quanto priva di concreto valore di realizzo e la cui vendita risulterebbe antieconomica per la massa dei creditori.

5. Il piano è fattibile:

- La rata mensile del piano (€ 357,41) è sostenibile rispetto alla capacità reddituale del debitore, attestandosi al 21,02% del reddito netto mensile;
- Reddito disponibile dopo il pagamento della rata: € 1.700,00 - € 357,41 = € 1.342,59, superiore alle spese di sostentamento (€ 1.261,00);
- L'OCC attesta la fattibilità del piano e la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

6. Il piano è più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria:

L'OCC, nella propria relazione, ha valutato l'alternativa liquidatoria, attestando che:

- l'unico bene del patrimonio (quota di 1/8 dell'immobile) è di fatto privo di valore di realizzo per la presenza di comproprietari occupanti e per lo stato di occupazione;
- l'attivazione di una procedura di vendita in sede di esecuzione forzata risulterebbe onerosa e non porterebbe alcuna utilità al piano;
- il soddisfacimento offerto dal piano (30,26% dei crediti chirografari) è superiore a quanto realizzabile in sede liquidatoria.

visto l'art. 70 CCII;

DISPONE

che proposta e piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione, entro trenta giorni, a cura del gestore della crisi, a tutti i creditori;

AVVERTE

che, ricevuta la comunicazione, il creditore dovrà comunicare al gestore della crisi un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

ASSEGNA

ai creditori termine di 20 gg. dalla comunicazione per presentare osservazioni, da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata del gestore della crisi, indicato nella stessa comunicazione; dispone che, entro i 10 gg. successivi alla scadenza del termine di cui al punto precedente, il gestore della crisi, sentito il debitore, riferisca a questo giudice e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie.

DISPONE

il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della consumatrice, ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCII;

AVVERTE

che è fatto divieto al debitore di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati dal Giudice Delegato;

che le misure protettive disposte sono revocabili, ai sensi dell'art. 70, comma 5, CCII (su istanza dei creditori; d'ufficio, in caso di atti in frode); salvo che l'istanza di revoca non sia palesemente inammissibile o manifestamente infondata, il Giudice sentirà le parti, anche mediante scambio di memorie scritte, e provvederà con decreto.

Si comunichi.

Cagliari 19/06/2026

Il g.d.

Bruno Malagoli